

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO XV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE

Art. 198 Certificati che possono essere chiesti dall'interessato. (Abrogato)

1. Oltre il certificato previsto dall'art. 689 del codice, la persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere:

- a) un certificato generale nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti a norma dell'articolo 686 del codice, escluse quelle previste dall'art. 689 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del codice;
- b) un certificato civile nel quale sono riportate le iscrizioni esistenti a norma dell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c) del codice nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.